



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n. |

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta attraverso i siti internet www.brokergiorgionicolai.it e brokergiorgionicolai.it

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

- a) *omissis*, la Compagnia di assicurazione *omissis* ha segnalato all'IVASS l'esistenza del sito *internet* www.brockergiorgionicolai.it attraverso il quale verrebbe svolta attività assicurativa abusiva;
- b) il sito fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e nella *home page* riporta l'indirizzo di *omissis*, riconducibile alla società di intermediazione *omissis*; è stato inoltre rilevato che nella sezione "contatti" riporta il diverso indirizzo di *omissis*, riconducibile al broker *omissis*, l'e-mail *omissis* ed un numero di telefonia mobile;
- c) il sito non è risultato incluso nella lista dei domini *internet* appartenenti ai soggetti regolarmente iscritti nel RUI, pubblicata sul sito dell'IVASS;
- d) *omissis*, l'IVASS ha chiesto broker *omissis* di riconoscere o disconoscere il sito e di fornire risposta entro 5 (cinque) giorni;
- e) *omissis* l'intermediario con due risposte di contenuto analogo ha riferito di non essere titolare del sito, di non utilizzare per lo svolgimento della propria attività alcun dominio *internet* *omissis*;
- f) *omissis*, l'IVASS ha chiesto all'intermediario *omissis* informazioni sul sito e di fornire risposta entro cinque (5) giorni;
- g) l'intermediario, *omissis*, ha disconosciuto il sito *internet* e ha inoltrato la comunicazione di disconoscimento trasmessa in precedenza dal broker *omissis*;
- h) *omissis*, l'IVASS ha chiesto informazioni sul sito e sul suo titolare all'e-mail *omissis* presente nella

sezione contatti del sito, assegnando 3 (tre) giorni per la risposta; nel predetto termine non è stato ricevuto alcun riscontro;

- i) dalla consultazione del portale *whois.domaintools.com* è emerso che il sito *www.brokergiorgionicolai.it* è stato registrato in internet il 25/07/2025; è stata inoltre individuata in Hosting Concepts B.V. la società che ha fornito il dominio *internet* (*Registrar*) e in Webador il *Technical Contact*, mentre la persona che ha registrato il sito (*Registrant*) è risultata ignota;
- j) *omissis*, l'IVASS ha richiesto al *Registrar* e al *Technical Contact* informazioni sul sito *www.brokergiorgionicolai.it*, sul soggetto che lo ha registrato ovvero che ne è l'intestatario, e di rispondere entro 3 (tre) giorni;
- k) *omissis*, sono state ricevute tre distinte risposte dal *Registrar* e dal *Technical Contact* (*omissis*) attraverso le quali non è stato possibile identificare il *Registrant* del sito;
- l) il sito *internet* *www.brokergiorgionicolai.it*, accessibile anche digitando il solo nome a dominio *brokergiorgionicolai.it*, non è riconducibile ad alcun soggetto iscritto nel RUI e risulta alla data odierna ancora attivo.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che i siti internet *www.brokergiorgionicolai.it* e *brokergiorgionicolai.it* non sono riconducibili ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non sono legittimati alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite i siti internet www.brokergiorgionicolai.it e brokergiorgionicolai.it.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
MADDALENA RABITTI

]